



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE

PROCEDIMENTO N. 49S/2017 a carico di Valerio Migiani

* * *

Premesso che

A) A seguito dell'invio, in data 22 settembre 2017, di un rapporto da parte del signor Vincenzo Adamo, nella qualità di Direttore di Torneo per la gara "*Trofeo Memorial Attilio Baldasso Calvi*", svoltasi presso il Country Club Castelgandolfo in data 8 e 9 settembre 2017, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Valerio Migiani (nato il 23 ottobre 2000, Tessera FIG 22002 presso Country Club Castelgandolfo), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it).

B) In data 25 settembre 2017, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia).

Considerato che

1) Il rapporto trasmesso dal Direttore del torneo di cui in premessa riferiva che in data 19 settembre 2017 la Direzione del Country Club Castelgandolfo nella persona della signora Moira Pacchiarotti, comunicava di aver ricevuto una segnalazione da parte del minore Valerio Migiani il quale, a distanza di alcuni giorni dallo svolgimento della gara, controllando la classifica, si era accorto di un errore sul punteggio registrato nel proprio *score*, durante il secondo giro, alla buca 5, ove risultava riportato il punteggio di 6 colpi quando invece quello corretto sarebbe stato di 7.

2) Il rapporto del Direttore di Torneo recava in allegato, copia dello *score* del minore Valerio Migiani ed una dichiarazione sottoscritta dallo stesso nella quale il Migiani dava atto di quanto sopra, attribuendo l'errore ad una mancata, attenta, verifica dello *score* al termine della gara.

3) Alla luce del contenuto del rapporto e della documentazione allegata, ed in particolare del fatto che il minore si è autodenunciato, seppur a distanza di qualche giorno dalla gara, ma comunque prima che qualunque altro soggetto avesse segnalato il fatto agli Organi preposti, il sottoscritto Giudice Sportivo non ritiene che i fatti occorsi configurino un illecito sportivo sanzionabile ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Non si ritiene in particolare che l'autodenuncia di una condotta astrattamente sanzionabile, effettuata prima che qualunque altro soggetto abbia segnalato la condotta stessa agli Organi competenti, possa comportare una sanzione ai sensi del Regolamento quando, in caso contrario (ossia di mancata autodenuncia), la medesima condotta sarebbe rimasta ignota e pertanto esente da qualsiasi conseguenza sanzionatoria.

Tutto ciò premesso e considerato

il sottoscritto Giudice Sportivo, visto il potere concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1 del Regolamento di Giustizia entrato in vigore il 18 luglio 2017 (di pronunciarsi "*senza necessità di tenere udienza*"), emette la presente


DECISIONE

DI NON LUOGO A PROCEDERE

con riferimento ai fatti di cui al procedimento n. 49S/2017.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 29 settembre 2017


Avv. Andrea D'Onghia
Giudice Sportivo dei Minori

